

**ALLEGATO "A" AL N. 17601 REPERTORIO AL N. 7015 RACCOLTA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EASTERNATIONAL"
TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA**

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita l'Associazione denominata
"EASTERNATIONAL"
nel prosieguo anche l'"Associazione".

Art. 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Milano.

2.2 Il Consiglio direttivo può deliberare l'apertura di ulteriori sedi secondarie ovvero recapiti dell'Associazione, sia sul territorio nazionale che su quello estero.

Art. 3 - Scopo sociale

3.1 L'Associazione ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

3.2 Essa si propone di analizzare il fenomeno di integrazione economica euroasiatica e le opportunità che tale integrazione rappresenta per le aziende europee ed in particolare quelle italiane, nonché offrire suggerimenti sugli strumenti legislativi al fine di generare effetti positivi sul commercio e gli investimenti reciproci. Si rivolge in primo luogo alle aziende che operano in Cina, nell'Asia Centrale ed in Russia con l'intento di fornire strumenti pratici di comprensione del fenomeno per poi agire attivamente in quel contesto.

3.3 Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività:

1. organizzare conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su qualsiasi tema di ritenuta rilevanza, anche per stimolare un confronto per la discussione pubblica;

2. svolgere attività di formazione, anche con la costituzione di gruppi di studio e ricerca;

3. svolgere attività di pubblicazione e di editoria, anche multimediale;

4. adempiere a tutti quegli altri eventuali compiti inerenti l'attività che venissero stabiliti dai competenti organi statuari e finalizzati al perseguimento del fine statuario;

5. organizzare la partecipazione dei propri associati ad eventi.

3.4 Nell'ambito degli scopi statuari il Consiglio Direttivo può deliberare sulla partecipazione di "EASTERNATIONAL" ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.

3.5 L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

4.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II: I SOCI

Art. 5 – Soci e modalità di ammissione

5.1 Previa richiesta da sottoporre al Consiglio Direttivo possono aderire all'Associazione persone fisiche e persone giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi dell'Associazione di cui al presente Statuto. L'incompatibilità è valutata discrezionalmente dal Consiglio direttivo dell'associazione.

5.2 L'adesione all'Associazione è su base annuale con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e si rinnova automaticamente di anno in anno, nel presupposto del pagamento della quota associativa annuale, salvo disdetta scritta da inviarsi all'Associazione a mezzo PEC.

5.3 Il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dall'Associazione del socio che non provveda tempestivamente al versamento del contributo di adesione.

Art. 6 - Soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

6.1 Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali successivamente venga attribuita tale qualifica con decisione del Consiglio Direttivo.

6.2 Sono soci ordinari coloro che sostengono l'attività dell'Associazione condividendone le finalità e gli scopi indicati del presente statuto e che vi aderiscano ai sensi dell'art. 5.

6.3 Sono soci onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti umani e/o professionali e/o scientifici e che dimostrino la loro ideale convergenza personale e culturale verso l'Associazione. I soci onorari sono ammessi all'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo.

6.4 Tanto i soci fondatori che quelli ordinari sono tenuti al versamento della quota di iscrizione all'Associazione, annualmente definita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

7.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al pieno e puntuale rispetto delle decisioni assunte dagli organi statutariamente competenti.

7.2 Tutti i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di:

- a) partecipare, intervenire e votare all'assemblea dei soci;
- b) partecipare a tutte le attività e di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- c) ricevere le pubblicazioni predisposte dall'Associazione;
- d) esercitare gli ulteriori diritti previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- e) concorrere alle elezioni ed essere nominati alle cariche di cui al presente statuto, secondo i termini e le modalità ivi previste;
- f) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente statuto.

7.3 Tutti i soci hanno i seguenti doveri:

- a) contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto della propria responsabilità e nei limiti delle proprie possibilità;
- b) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
- c) attenersi ad ogni altro obbligo previsto dalla legge, dallo

statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo

8.1 La qualifica di socio non è trasmissibile.

8.2 La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per delibera di esclusione da parte del Consiglio direttivo;
- c) per morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale e/o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) per condanna passata in giudicato per reati dolosi.

8.3 A ciascun socio spetta inoltre il diritto di recesso da esercitarsi con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo; in tal caso, il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima.

8.4 Spetta inoltre il diritto di recesso al socio dissenziente rispetto a qualsivoglia deliberazione validamente assunta dell'Assemblea; in tal caso, il recesso ha effetto al momento della ricezione da parte del Consiglio direttivo della relativa comunicazione, restando inteso che in nessun caso il socio recedente avrà diritto al rimborso della quota associativa annuale corrisposta per l'anno in corso.

Art. 9 - Sanzioni

9.1 I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dei soci dell'Associazione;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- d) decadenza dalle cariche associative;
- e) esclusione, nell'ipotesi di mancato pagamento della quota associativa annuale;
- f) espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto.

9.2 Le sanzioni diverse dall'esclusione e dall'espulsione, che sono di competenza dell'Assemblea dei soci, vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Consiglio direttivo.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- 2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 3) IL PRESIDENTE;
- 4) IL VICEPRESIDENTE O I VICEPRESIDENTI, se nominati;
- 5) IL DIRETTORE;
- 6) IL SEGRETARIO;
- 7) IL TESORIERE;
- 8) IL REVISORE DEI CONTI, se nominato;

9) IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 11 - Competenza dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea dei soci delibera, in sede ordinaria:

- a) sulla nomina e il rinnovo del Consiglio direttivo;
- b) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- c) sull'esclusione ed espulsione dei soci;

d) su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

11.2 L'assemblea dei soci delibera, in sede straordinaria:

- a) sulle modificazioni del presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea

12.1 Hanno diritto di partecipare ed intervenire in Assemblea tutti i soci che hanno aderito all'Associazione prima della data di convocazione dell'assemblea stessa e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

12.2 Ciascun socio ha diritto ad un voto.

12.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è convocata, almeno sette (7) giorni prima della data della riunione, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo posta o fax o posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, tra cui, a titolo esemplificativo la pubblicazione nel sito web dell'Associazione.

13.2 In caso di motivata urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a cinque (5) giorni.

13.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa e l'ora della seconda convocazione che dovrà aver luogo almeno un'ora dopo la prima.

13.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Consiglio direttivo.

13.5 L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio direttivo.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

14.2 L'Assemblea straordinaria è valida mente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di tanti soci che dispongono di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

14.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea provvederà a nominare tra

i presenti il soggetto con funzioni di Presidente.

14.4 Funge da segretario pro tempore dell'Assemblea il Direttore o, in caso di sua indisponibilità, un socio scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il presidente dell'Assemblea, se lo ritiene opportuno, può nominare due scrutatori scelti tra i soci presenti alla riunione.

14.5 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

14.6 L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto o la legge richieda una maggioranza diversa.

14.7 I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, tra voto palese e scrutinio segreto.

14.8 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale dal segretario pro tempore.

14.9 I verbali sono firmati dal presidente dell'Assemblea, dal Segretario pro tempore, e dagli scrutatori se nominati.

14.10 Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

14.11 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Art. 15 - Composizione e funzioni del Consiglio direttivo

15.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 (cinque) a 12 (dodici) membri.

15.2 I componenti del Consiglio direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea ordinaria e vengono scelti tra i nominativi predisposti dal Consiglio direttivo uscente, in un numero pari almeno al doppio degli eligendi componenti dell'organo.

15.3 Ai soci fondatori spetta la nomina dei due terzi dei componenti del Consiglio direttivo, mentre la nomina del rimanente terzo è riservato ai soci ordinari.

15.4 I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.

15.5 In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede nella prima riunione alla sua sostituzione che dovrà essere ratificata alla prima Assemblea successiva. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio direttivo. Se per qualsiasi causa vengono a cessare la

maggioranza dei consiglieri, in caso di numero dispari, o la metà degli stessi, in caso di numero pari, decadono tutti i consiglieri. I consiglieri devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

15.6 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età, e in assenza di entrambi dall'altro Vicepresidente, o in assenza dei predetti, dal consigliere presente più anziano di età.

15.7 Ai membri del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso.

15.8 Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio direttivo:

- a) predispone ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) delibera sull'ammissione dei soci ordinari e onorari nonché sull'attribuzione della qualifica di socio fondatore;
- e) delibera le sanzioni associative diverse dall'esclusione e dall'espulsione, e dichiara la decadenza dalle cariche associative;
- f) nomina e revoca il Direttore e ne determina la eventuale retribuzione;
- g) nomina e revoca il personale dipendente e ne determina la retribuzione;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni, per il corretto funzionamento dell'Associazione;
- i) conferisce e revoca procure;
- j) delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

k) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente statuto.

15.9 I consiglieri decadono dall'incarico per mancata partecipazione senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio direttivo, per tre (3) riunioni consecutive o per la metà delle riunioni indette in un anno solare.

Art. 16 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

16.1 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno sei (6) volte l'anno, nonché ogniqualvolta sia richiesto dal Presidente.

16.2 Le adunanze sono indette con atto scritto da inviarsi con lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno quattro (4) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa.

16.3 In caso d'urgenza i termini di cui all'art. 16.2 possono essere

ridotti della metà.

16.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei consiglieri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

16.5 I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede il Consiglio, tra voto palese e scrutinio segreto.

16.6 La partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo non è delegabile e ciascun consigliere ha diritto ad un voto.

16.7 In caso di votazione che consegua parità di voti, prevale il voto del Presidente.

16.8 Il Direttore provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore stesso.

16.9 Le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con le modalità previste dall'articolo 14.10.

Art. 17 – Presidente

17.1 Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente; può, inoltre, nominare, sempre tra i suoi componenti, uno o più Vicepresidenti.

17.2 Il Presidente ha il compito di rappresentare, anche in giudizio, l'Associazione.

17.3 Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al buon andamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo entro il termine improrogabile di 7 (sette) giorni.

17.4 Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.

17.5 Il Vicepresidente o i Vicepresidenti, sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o impedimento, ed esercitano tutti gli altri poteri ad essi delegati dal Consiglio direttivo.

Art. 18 - Direttore

18.1 Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo, sino alla revoca.

18.2 Il Direttore può essere individuato anche fra uno dei soci e tra i membri del medesimo Consiglio direttivo, e svolge tale attività a titolo gratuito, salvo diversa delibera del Consiglio direttivo.

18.3 Il Direttore:

- a) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive;

b) svolge ogni altra funzione ad esso delegata dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Art. 19 - Il Revisore dei conti

19.1 Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio direttivo. Egli deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

19.2 Il Revisore dei conti dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile, e può essere scelto anche tra soggetti estranei all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

19.3 Spetta al Revisore dei conti effettuare il controllo contabile ed il controllo della gestione dell'Associazione, nonché assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Art. 20 - Tesoriere

20.1 Il tesoriere riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione e compila il rendiconto di gestione al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Segretario

21.1 Il Segretario cura la esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio direttivo.

Art. 22 - Il Comitato Scientifico

22.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da un numero aperto di membri che diventano automaticamente soci onorari dell'Associazione. Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito delle materie e delle questioni che costituiscono l'oggetto dell'attività associativa. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

TITOLO V: FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 23 - Fondo comune

23.1 Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dal contributo corrisposto dai soci;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione e/o da quest' ultima comunque introitati.

23.2 Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

23.3 Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota sul fondo medesimo.

23.4 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilanci

24.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori.

TITOLO VI: NORME FINALI E GENERALI

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, previa delibera favorevole del Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

25.2 L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

25.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, e fatta salva ogni altra disposizione di legge, l'intero patrimonio residuo sarà devoluto a scopi sociali o di pubblica utilità.

Art. 26 - Controversie

26.1 Tutte le controversie derivanti, conseguenti o semplicemente connesse al presente statuto, ivi comprese a titolo meramente esemplificativo quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, e tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro l'Associazione, da o contro i consiglieri, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Art. 27 - Rinvio

27.1 Per tutto quanto non è previsto dallo Statuto dell'Associazione si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Gabriele Molinari

F.to Marco Marazzi

F.to Carla Cico

F.to Pietro Bozzelli

F.to Luca Carlo Maria De Vecchi

F.to Anna Napoli - sigillo